

R.G. del 2016 N. 934

Sentenza n. 1087/2017

Pronunziata il 12.05.2017

Depositata il 12.05.2017

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**La Corte di Appello di Bologna**

*Seconda Sezione Civile*

La Corte nelle persone dei Magistrati:

dott. **Maria Cristina Salvadori** - *Presidente relatore*

dott. **Giampiero Fiore** - *Consigliere*

dott. **Antonella Palumbi** - *Consigliere*

ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.*, dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 934/2016 R.G.

promossa da

L. F.

L. R.

M. R.

rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Franceschini, domiciliatario, con studio in Maranello, piazza Unità d'Italia 1

contro

P. C. A.

rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Pighi e Raffaele Savini con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Valsamoggia, località Bazzano, via Matteotti 17

in punto a

*"Revocazione ex art. 395 c.p.c. dell'ordinanza pronunciata ex art. 348 bis  
dalla Corte di Appello di Bologna n. 4503/2015"*

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

*Come in atti.*

### LA CORTE

Dato atto

che La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c. in data 11.12.2015, ha dichiarato la inammissibilità, non presentando ragionevoli probabilità di accoglimento, dell'appello proposto da L. F., L. R. e M. R. nei confronti di P. C. A. avverso la sentenza del Tribunale di Modena che, in accoglimento della domanda proposta da quest'ultimo, aveva condannato i primi ad eliminare le modifiche apportate al proprio immobile e ad arretrare a cinque metri dalla linea di confine nonché alle spese del giudizio;

Dato atto

che L. F., L. R. e M. R. hanno proposto revocazione della citata ordinanza deducendo che la Corte di Appello aveva commesso errore di fatto per avere ritenuto che la struttura realizzata nel 2008 costituisse una nuova costruzione, mentre al contrario essa era solo la ristrutturazione di una precedente costruzione che non ne aveva comportato alcun ampliamento ma al contrario ne aveva mantenuti inalterati i volumi e la sagoma.

Ritenuto preliminarmente

che l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c. non è assoggettabile al rimedio della revocazione trattandosi di provvedimento avente contenuto ed effetto di natura esclusivamente processuale privo di contenuto decisorio;

Ritenuto, in ogni caso,

che nella specie non ricorre l'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c. in quanto l'errore prospettato dai ricorrenti è un errore di valutazione e quindi di giudizio (consistito nell'aver valutato come nuova costruzione un intervento qualificabile come di ristrutturazione) mentre l'errore previsto come motivo di revocazione consiste in una falsa percezione della realtà e quindi deve essere caduto su un fatto che non abbia

formato oggetto di dibattito e del quale, appunto per errore, sia stata supposta la esistenza (incontestabilmente esclusa) o la inesistenza (mentre il fatto risulta incontestabilmente accertato).

Ritenuto

che le spese del presente giudizio vanno poste a carico dei ricorrenti in revocazione soccombenti e che l'istanza di risarcimento del danno *ex art. 96 c.p.c.* non può essere accolta in base alla ragione, assorbente, della mancata prova e allegazione del danno dovendosi ritenere la fattispecie di cui al primo comma dell'*art. 96 c.p.c.* soggetta alle regole generali in materia di allegazione e di prova che presiedono al sistema della responsabilità civile (Cass. n. 21798/2015);

Dato atto altresì

della ricorrenza dei presupposti di cui all'*art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002*

### **P.Q.M.**

Dichiara la inammissibilità della revocazione proposta da L. F., L. R. e M. R. nei confronti di P. C. A. avverso l'ordinanza *ex art. 348 bis c.p.c.* della Corte di Appello di Bologna n. 4503/2015 e condanna i primi a rifondere a P. C. A. le spese del presente giudizio che liquida in € 3.300,00 per compensi oltre accessori di legge.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'*art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002.*

Bologna, 12 maggio 2017

Il Presidente rel. estensore

*dott. Maria Cristina Salvadori*

Depositata in Cancelleria il \ Pubblicazione del 12 Maggio 2017